

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

**\* \* \***

**Atti amministrativi**

<b>Determinazione dirigenziale</b>	<b>n. DET-AMB-2017-5114 del 27/09/2017</b>
<b>Oggetto</b>	<b>D.P.R. 59/2013 DITTA CARROZZERIA DEBE' ROMANO &amp; PEGGIANI S.N.C. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ' DI CARROZZERIA SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PIACENZA (PC), VIA LEOPARDI N. 19.</b>
<b>Proposta</b>	<b>n. PDET-AMB-2017-5243 del 22/09/2017</b>
<b>Struttura adottante</b>	<b>Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza</b>
<b>Dirigente adottante</b>	<b>ADALGISA TORSELLI</b>

**Questo giorno ventisette SETTEMBRE 2017 presso la sede di Via XXI Aprile, 46 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.**

**D.P.R. 59/2013 DITTA CARROZZERIA DEBE' ROMANO & PEGGIANI S.N.C. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ' DI CARROZZERIA SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PIACENZA (PC), VIA LEOPARDI N. 19.**

**LA DIRIGENTE**

**Visto** il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

**Preso atto** che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

**VISTE:**

- la nota dello Sportello Unico dell'Unione dei Comuni di Piacenza (prot. Arpae n. 7273 del 19.6.2017), con la quale era trasmessa l'istanza presentata dalla ditta **CARROZZERIA DEBE' ROMANO & PEGGIANI S.N.C.** per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di carrozzeria svolta nello stabilimento in oggetto, istanza avanzata per aderire all'autorizzazione di carattere generale ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la nota 22.5.2017 (prot. Arpae n. 6266 del 25.5.2017) con cui il SUAP trasmetteva documentazione integrativa dell'Azienda; in particolare l'Azienda dichiarava che la propria attività è a bassa rumorosità;
- la nota 29.5.2017 (prot. Arpae n. 6392 del 30.5.2017) con cui il SUAP trasmetteva documentazione integrativa dell'Azienda;
- la nota 8.6.2017 (prot. Arpae n. 6952 del 13.6.2017) con cui il SUAP trasmetteva documentazione integrativa dell'Azienda; in particolare il proponente rettificava l'istanza richiedendo in AUA l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
- le note del 6.7.2017 (prot. Arpae n. 8242 e n. 8243 del 11.7.2017), del 20.7.2017 (prot. Arpae n. 8835 del 21.7.2017), del 3.8.2017 (prot. Arpae n. 9681 del 7.8.2017) e del 17.8.2017 (prot. Arpae n. 10074 del 18.8.2017) con cui il SUAP trasmetteva documentazione integrativa dell'Azienda;

**PRESO ATTO** che:

- le emissioni in atmosfera convogliate derivano da una cabina di verniciatura (E1) con impianto termico per l'essiccazione alimentato a metano avente potenza pari a 93 kW (E3); la preparazione delle vernici è prevista in cabina di verniciatura;
- sono previste emissioni diffuse da sporadiche operazioni di saldatura per le quali è previsto un consumo annuo di prodotti pari a 5 kg e dalle operazioni di carteggiatura; per entrambe le lavorazioni viene previsto l'utilizzo di aspiratori portatili;
- il lavaggio delle attrezzature viene effettuato all'interno della cabina di verniciatura;
- il consumo medio giornaliero di prodotti vernicianti, diluenti e solvente desumibile è pari a 1,13 kg/g;
- viene dichiarata la presenza di un impianto termico civile rientrante nel campo di applicazione del titolo II della parte quinta del D.Lgs. 152/06;

**ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:**

- nota del 8.9.2017, prot. n. 73900 (pervenuta in data 11.9.2017, prot. Arpae n. 11043), con cui l'Azienda U.S.L. trasmetteva parere favorevole, facendo presente inoltre che la Ditta dovrà mantenere aggiornate le schede di sicurezza a quanto previsto dalla vigente normativa REACH/CLP;

**RICHIAMATE** integralmente le risultanze dei lavori della conferenza di servizi che, nella seduta del 12/9/2017 - acquisiti i contributi istruttori di Enti e Servizi coinvolti nel procedimento, nonché le precisazioni del rappresentante dell'Azienda in merito agli scarichi di acque reflue ed alla comunicazione relativa all'impatto acustico (che deve intendersi ricompresa in A.U.A.) - ha espresso parere favorevole al rilascio alla Ditta CARROZZERIA DEBE' ROMANO & PEGGIANI S.N.C., per l'attività di "carrozzeria" svolta nell'impianto in oggetto, dell'Autorizzazione Unica Ambientale comprendente i sopra citati titoli abilitativi;

**RICHIAMATE** le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 " Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il " Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

**RICHIAMATI** altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

**VISTO inoltre** il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

**DATO ATTO** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 88 del 28/7/2016, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

## **DISPONE**

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **CARROZZERIA DEBE' ROMANO & PEGGIANI S.N.C.** (C.F. 00378980338) per l'attività di "carrozzeria" svolta nello stabilimento sito in Comune di Piacenza (PC) via Leopardi n° 19 (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;

2. **di stabilire** per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

### **EMISSIONE N. E1 CABINA FORNO VERNICIATURA**

Durata massima giornaliera	2 h/g
Durata massima annua	290 hh/a
Altezza minima	6 m

### **EMISSIONE N. E2 CALDAIA PER CABINA DI VERNICIATURA ALIMENTATA A METANO – P=93 kW**

Portata massima	1080 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	1 h/g

Durata massima annua	290 hh/a
Altezza minima	6 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolare	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35 mg/Nm <sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

- a) deve essere adottato ogni accorgimento al fine di contenere la formazione di emissioni diffuse;
- b) fermo restando il rispetto dei limiti di concentrazione fissati per E2 il gestore può non effettuare auto-controlli a tali emissioni essendo utilizzato, come combustibile, gas metano;
- c) il camino di emissione E1 deve essere dotato di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI 10169 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e S.M.I.;
- d) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
  - o UNI 10169 per la determinazione delle **portate** ove non applicabile dovrà essere usato il metodo UNICHIM MU 422;
  - o UNI EN 13284-1 per la determinazione del **materiale particolare**;
  - o UNI EN 12619 per la determinazione dei **Composti organici volatili** espressi come Ctot;
  - o ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di azoto e zolfo**;
- e) la durata dei campionamenti per la misura del materiale particolare deve essere pari a 60 minuti o il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a 0.5 m<sup>3</sup>;
- f) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- g) le operazioni di verniciatura, appassimento, essiccazione, preparazione vernici e lavaggio attrezzature devono essere svolte nell'apposita cabina (emissione E1) dotata di aspirazione ottimale degli inquinanti che si liberano e di un idoneo sistema di abbattimento del materiale particolare in grado di garantire il rispetto di un limite di concentrazione di detto inquinante pari a 3 mg/Nm<sup>3</sup>; l'azienda può non effettuare controlli durante la fase di applicazione dei prodotti vernicianti; durante la fase di essiccazione deve essere rispettato un limite di concentrazione di COV (espressi come C<sub>tot</sub>) pari a 50 mg/Nm<sup>3</sup>, fermo restando il rispetto di tale limite, il gestore può non effettuare controlli durante tale operazione;
- h) devono essere usati tutti i sistemi in grado di migliorare il rendimento di applicazione dei prodotti vernicianti;
- i) non deve essere superato un consumo medio giornaliero di prodotti vernicianti e diluenti (comprensivo del prodotto per la pulizia delle attrezzature) pari a 1,2 kg/g per un'emissione annua massima di COV pari a 410 kg/anno. Il consumo è da valutarsi sulla base del registro di cui al successivo punto j);
- j) le ore di funzionamento della cabina di verniciatura/essiccazione, i consumi mensili dei prodotti vernicianti utilizzati, il consumo del prodotto per la pulizia delle attrezzature per verniciatura, nonché la frequenza di sostituzione dei sistemi di abbattimento, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura di Arpa Piacenza e firmate dal gestore dello stabilimento, a disposizione dei competenti organi di controllo;
- k) **entro il 28 febbraio di ogni anno** dovrà essere predisposta una relazione annua sui consumi delle materie prime contenenti COV e sui rifiuti prodotti contenenti COV ed evidenziante una stima dell'emissione annua totale di COV dell'intero stabilimento; tale relazione deve essere tenuta a disposizione degli Organi di controllo competenti;
- l) il termine ultimo di **messa in esercizio** degli impianti è fissato a tre mesi dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
- m) il termine ultimo di **messa a regime** degli impianti è fissato a quattro mesi dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
- n) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico e ad

Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;

3. **di fare salvo** che il gestore deve mantenere costantemente aggiornate le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati ai sensi del regolamento REACH/CLP;
4. **di dare atto** che:
  - sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
  - resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
  - la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
  - la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
  - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
  - il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente  
Dott.ssa Adalgisa Torselli  
con firma digitale

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**